

Massima numero 210 del 01 dicembre 2021

**Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Orion S.r.l. – Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento della fornitura, tramite leasing operativo o finanziario con opzione di riscatto finale, di n. 50 ambulanze di tipo A - Importo a base di gara: Euro 5.800.002,50 - S.A.: Sanitaservice ASL BA S.r.l.
PREC 189/2021/F**

Riferimenti normativi: Art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

Parole chiave: Appalto di fornitura, Leasing finanziario, Leasing operativo, Principio di par condicio.

Appalto di fornitura – Leasing finanziario o leasing operativo – Scelta rimessa all'operatore economico – principio di par condicio – violazione.

La differenza tra il contratto di leasing finanziario e quello operativo (sotto il profilo della causa, della struttura e dei costi) impone alla stazione appaltante, che intende acquisire la fornitura di mezzi di soccorso, di effettuare la scelta relativa alla tipologia del contratto da stipulare, a monte dell'indizione della gara, previa valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla procedura di affidamento. Non appaiono, pertanto, conformi al principio di par condicio le previsioni della lex specialis di gara che rimettono agli offerenti la scelta tra due tipologie contrattuali differenti, in quanto non consentono di effettuare una comparazione delle offerte su un piano paritario.